



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Prot. n. 5304

ORDINANZA N. 21 DEL 31 MAGGIO 2021

Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

- VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "*Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali*";
- VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19*";
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19*";

**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- VISTO il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid-19»;
- VISTO il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2020»;
- VISTO il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19);
- VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
- VISTO il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.);
- VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19);
- VISTO il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 (Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da covid-19);
- VISTE le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2021;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, con la quale sono state recepite le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome come definitivamente integrate ed approvate dal Comitato tecnico scientifico;
- CONSIDERATO che la suddetta Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021 ha ritenuto compatibile con l'attuale andamento epidemiologico l'anticipazione, al momento del passaggio in zona bianca, della riapertura delle attività economiche e sociali per le quali i decreti legge n. 52/2021 e n. 65/2021



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- dispongono una riapertura in una data successiva, a condizione che siano rispettate le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” adottate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e degli altri protocolli previsti dall’art. 12 del suindicato decreto legge n. 65/2021;
- PRESO ATTO** delle indicazioni del mondo scientifico secondo le quali gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus continuano ad essere l’igiene delle mani, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico;
- VISTO** che le precauzioni assunte dalla Regione autonoma della Sardegna, con i diversi provvedimenti amministrativi adottati, hanno contribuito a contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19 sul territorio regionale;
- PRESO ATTO** che ai sensi della normativa vigente continuano comunque ad applicarsi, anche in zona bianca, le misure base anti contagio;
- ACQUISITO** il parere delle direzioni generali della Presidenza, della sanità, delle politiche sociali, dei trasporti, della protezione civile, dell’innovazione e sicurezza IT e dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

ORDINA

- 1) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2, ferma restando l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle allegate linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, di cui all’art. 12 del decreto legge 65/2021, dal 31 maggio 2021 su tutto il territorio regionale è consentita la riapertura delle seguenti attività, con le relative prescrizioni:
 - a) parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
 - b) piscine e centri natatori in impianti coperti, con un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 40 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,6;
 - c) centri benessere e termali, con un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 40 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,6;
 - d) feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e - con il limite di un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 20 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,5 - al chiuso;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

- e) attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, purché sia garantito il limite di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 20 metri cubi d'aria ed un tasso di ricambio dell'aria non inferiore a 0,5;
- f) fiere (comprese sagre e fiere locali);
- g) sale giochi e scommesse, sale bingo;
- h) centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- i) corsi di formazione.

Ai fini dei limiti di presenze di cui alle precedenti lett. b), c), d) ed e) non si computano i soggetti che dimostrino con il relativo certificato di:

- aver completato il ciclo di vaccinazione (doppia inoculazione per vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca, unica inoculazione per Janssen);
- di aver superato l'infezione da Sars-CoV2 da non oltre sei mesi;
- di avere l'esito negativo di un tampone molecolare e/o antigenico rapido per Sars-CoV2, effettuato da non oltre 48 ore.

- 2) In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all'art.5 del decreto legge 52/2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.
- 3) Al fine del contenimento dei focolai e del mantenimento delle condizioni di basso rischio restano ferme le disposizioni in materia di distanziamento personale, utilizzo delle mascherine ed igienizzazione con apposite soluzioni idroalcoliche delle mani, di disinfezione delle superfici e degli oggetti di qualsiasi esercizio o locale aperto al pubblico. Sono altresì intensificati i controlli sul rispetto di tali prescrizioni e rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing.
- 4) Sono demandate ai competenti rami dell'amministrazione le attività di controllo e di verifica puntuale del rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza.
- 5) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti fino al 15 giugno 2021, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva epidemiologica, che sarà costantemente monitorata dai competenti uffici dell'amministrazione e delle aziende, anche al fine di adottare con tempestività ogni eventuale ulteriore misura di contenimento della diffusione epidemiologica del virus SARS-COV-2.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, agli Amministratori delle Province del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, agli Assessori regionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Christian Solinas